Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 22 giugno 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1960, n. 1913.

Soppressione della Legazione in Kabul (Afghanistan) e della dipendente Cancelleria consolare e istituzione nella stessa sede di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Kabul (Afghanistan) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Kabul (Afghanistan) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Kabul (Afghanistan) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1961, n. 498.

Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi a disciplinare le situazioni che possono verificarsi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonchè quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'art. 3.

Art. 2.

Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'art. 1, acquistano la qualità di titolo esecutivo se, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui allo art. 3, vengono presentati agli Uffici del registro per la regolarizzazione mediante pagamento della sola imposta di bollo.

Art. 3.

L'eccezionalità degli eventi e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° giugno 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 22 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 499.

Inclusione dell'abitato di Chieuti, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 88/2647, emesso nell'adunanza del 9 gennaio 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chieuti, in provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1961, n. 500.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

« Lingua e letteratura araba »;

« Lingua e letteratura portoghese »;.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1961, n. 501.

Variante IX al piano particolareggiato n. 34 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il viale Regina Margherita, via Nomentana, vicolo Santa Agnese e via Salaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norma per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base a deliberazione della Giunta municipale 5 agosto 1959, n. 5702, approvata dal Ministero dell'interno

l'11 maggio 1960 ha chiesto l'approvazione della variante nona al piano particolareggiato n. 34 di esecuzione della zona compresa tra il viale della Regina Margherita, via Nomentana, vicolo Sant'Agnese e via Salaria, approvato con regi decreti 28 febbraio 1935 e 6 maggio 1937;

Considerato che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata nei termini alcuna opposizione;

Considerato che la variante in esame prevede la destinazione a palazzine dell'isolato compreso tra via Tarvisio, via di Santa Costanza, via Tolmino e via Bolzano, la destinazione a zona intensiva dell'isolato compreso tra via di Santa Costanza, via Cattaro, corso Trieste e via Spalato ed, infine, la destinazione a palazzine con limitazioni dell'isolato compreso tra via Spalato, corso Trieste, via Bressanone e via di Santa Costanza;

Che la variante di che trattasi appare ammissibile in quanto con essa viene dato un definitivo assetto ad una zona particolarmente delicata della città di Roma;

Considerato che la variante in parola non comporta per il comune di Roma nè espropriazioni nè esecuzione di opere pubbliche per cui non si è reso necessario predisporre il piano finanziario, relativo alla variante stessa, previsto dall'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Che per l'attuazione della variante di cui sopra si ritiene opportuno fissare il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;

Visto il parere favorevole emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nella seduta del 16 settembre 1960, con voto n. 726;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante nona al piano particolareggiato n. 34 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il viale della Regina Margherita, via Nomentana, vicolo Sant'Agnese e via Salaria, approvato con regi decreti 28 febbraio 1935, e 6 maggio 1937.

Detta variante sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000 e in una relazione tecnica.

Per l'attuazione della variante di cui sopra è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di prima categoria di Parma, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1960;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1956, con il quale l'avv. Aristide Foà e l'avv. Manlio Bonatti vennero, rispettivamente, confermati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Aristide Foà e l'avv. Manlio Bonatti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di prima categoria di Parma, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1961
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 325. — CARUSO

(3630)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 marzo 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Vittorio Emanuele, sita nell'ambito del comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dalla signora Giuseppina Baldinelli in Monti;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con la varia e ricca vegetazione dei giardini con gli edifici signorili ben armonizzati nell'ambiente, un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona del viale Vittorio Emanuele, sita nel territorio del comune di Bergamo, compresa nel tratto che va dal giardino del palazzo Finazzi (incluso) allo sbocco della galleria d'accesso alla Conca d'oro, con una profondità di m. 60 (sessanta) a partire dall'asse del viale Vittorio Emanuele, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 3 - *Adunanza del* 5 *marzo* 1958

(*Omissis*).

BERGAMO - Vincolo paesistico di viale Vittorio Emanuele.

La Commissione, riferendosi a quanto è stato trattato nell'ultima parte della precedente seduta, dichiara di ritenere l'opportunità che la zona della città che scende dal fortino verso via Vittorio Emanuele debba essere protetta onde conservare un adeguato arretramento delle costruzioni dal ciglio stradale non meno che per difendere quella interessante alternanza di vuoto e di pieno che l'attuale situazione presenta.

La zona in questione è caratterizzata da un'abbondante vegetazione data dalle alberature dei giardini e dalle ville signorili che prospettano sul viale.

LA COMMISSIONE

Pienamente concorde nel riconoscere che il rilevante interesse ambientale della zona costituita dalla varia e ricca vegetazione dei giardini e dagli edifici signorili, che ben armonizzati nell'ambiente in cui sorgono formano un caratterstico aspetto di valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Visto che la zona in questione può essere considerata anche punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si scorge la zona del Fortino con il relativo bellissimo giardino e che si ricollega agli spalti veneti che ammantano la città alta;

delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona relativa al viale Vittorio Emanuele così delimitata:

tutta l'area compresa nei sessanta metri dall'asse del viale Vittorio Emanuele con uno sviluppo che partendo dal giardino del palazzo Finazzi (incluso) sino allo sbocco della galleria d'accesso alla Conca d'Oro.

Gli edifici dovranno mantenersi arretrati all'asse del viale Vittorio Emanuele di una distanza di m. 33 (allineamento suggerito dal fronte del condominio Prealpino) e, possibilmente dovrà essere mantenuto un allineamento di fronti non rigoroso per conservare l'attuale caratteristica del viale stesso.

(*Omissis*).

(3636)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1961.

Approvazione delle nuove condizioni di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per la predetta assicurazione;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite c. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente costatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 16 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Istituto Italiano di Previdenza », con sede in Milano:

Tariffa 1/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1931);

Tariffa 1/3, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 23 marzo 1960);

Tariffa 1/4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1931);

Tariffa 1/5, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1931);

Tariffa 1/1 J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 1/3 J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità; a premio annuo di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 1/4 J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 1/5 J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità a premio annuo di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 16 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1961.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari ai fini dell'applicazione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, concernente la sistemazione di talune situazioni verificatesi per eventi di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale addetto agli Uffici finanziari della Repubblica, protrattasi dall'8 al 15 giugno 1961, ha arrestato, durante tale periodo, il normale funzionamento degli Uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici predetti in dipendenza dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra debbono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498:

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge;

Decreta:

E' stabilito dall'8 al 15 giugno 1961 il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli Uffici stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

(3730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luiz Fernando do Couto Nazare'h, Vice console del Brasile a Roma, con giurisdizione sulle province dell'Umbria, del Lazio, dell'Abruzzo-Molise, della Sardegna.

(3666)

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alcides da Costa Guimarães Filho, Console del Brasile a Firenze, con giurisdizione sulle province della Toscana, delle Marche e sulle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Ravenna e Reggio Emilia.

(3667)

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Carlos Cavalcanti Linhares, Console aggiunto del Brasile a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria e provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli e sulla Valle d'Aosta.

(3668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Livio Cagnolati, nato a Guastalla (Reggio Emilia) il 1° maggio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 7 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(3648)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3671)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 21 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	589 —	—	—	590 —	620,75	—	—	623,17	—
Fr. Sv.	143,55	143,65	143,64	143,6725	143,65	143,57	143,64	143,55	143,57	143,65
Kr. D.	89,58	89,58	89,55	89,56	89,65	89,56	89,56	89,55	89,56	89,55
Kr. N.	86,62	86,57	86,58	86,565	86,65	86,56	86,57	86,55	86,55	86,55
Kr. Sv.	120,03	120,09	120,13	120,13	120,05	120,09	120,09	120,10	120,10	120,10
Fol.	172,73	172,70	172,72	172,755	172,70	172,73	172,76	172,70	172,74	172,74
Fr. B.	12,48	12,43	12,4425	12,44125	12,43	12,43	12,439	12,44	12,43	12,43
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,66	126,6125	126,575	126,70	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1731,35	1730,70	1731 —	1730,50	1730,50	1730,67	1730,75	1730,80	1730,75	1731 —
Dm. occ.	156,30	156,15	156,1925	156,1625	156,15	156,22	156,145	156,30	156,23	156,18
Scell. Austr.	23,85	23,89	23,87	23,88125	23,88	23,88	23,8825	23,87	23,88	23,88
Escudo Port.	21,54	21,60	21,64	21,60	21,63	21,58	21,57	21,60	21,60	21,59

Media dei titoli del 21 giugno 1961

Rendita 3,50 % 1906	94,35
Id. 3,50 % 1902	94,70
Id. 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,05
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	—
1 Franco svizzero	143,656
1 Corona danese	89,56
1 Corona norvegese	86,567
1 Corona svedese	120,11
1 Fiorino olandese	172,757

1 Franco belga	12.44
1 Franco nuovo (N.F.)	126.656
1 Lira sterlina	1736.625
1 Marco germanico	156.154
1 Scellino austriaco	23.882
1 Escudo Port.	21,585

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Sant'Agata di Puglia

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1961, n. 11982/6504, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Stefano Nicola, nata in Accadia il 13 agosto 1924, della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela », in Sant'Agata di Puglia, estesa mq. 192 riportata in catasto alla particella n. 58-*a* parte, del foglio di mappa n. 67 del comune di Sant'Agata di Puglia, e nella planimetria tratturale con la lettera « B ».

(3640)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto ministeriale 9 maggio 1961, n. 6307/4211, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1961, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 362, è stato determinato in lire 3.447.693 (lire tremilioniquattrocentoquarantasettemilaseicentonovantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5595/3499, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 2 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro dei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3240 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) al nome della ditta Aiossa Maria fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80 %, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.755.000 (lire duemilionisettecentocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1961, n. 6308/4212, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1961, registro n. 12 Agricoltura, foglio n 363, è stato determinato in lire 974.000 (lire novecentosettantaquattromila) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5597/3501, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 5 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3252 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) al nome della ditta MACRI' Alberto fu Giuseppe Raffaele, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80 %, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 775.000 (lire settecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3549)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

In riforma della precedente liquidazione disposta con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5599/3503 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 5 maggio 1959), l'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3265 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta PELLICANO Cristina fu Paolo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è riliquidata in L. 1.088.399 (lire unmilioneottantottomilatrecentonovantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

I seguenti dati esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Indennità di espropriazione offerta L. 1.549.062,15 (unmilionecinquecentoquarantanovemilasessantadue e cent. quindici).

Corrige

Indennità di espropriazione offerta L. 1.088.399 (unmilioneottantottomilatrecentonovantanove).

Ai fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione corrispondono ai seguenti, desunti dal nuovo catasto in conservazione:

Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
26	98	—	Uliveto	III	0.62.40	405,60
26	104	*a*	Id.	II	3.14.70	2.832,30 (1)
26	105	—	Fabbricato rurale	—	0.01.80	—
26	106	*b*	Seminativo arborato	I	0.01.00	5,00 (1)

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento - mod. 51, n. 32254 del 16 maggio 1960, rilasciato dall'U.T.E. di Reggio Calabria.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3545)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a diciannove posti di aiuto astronomo nel ruolo del personale scientifico degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a diciannove posti di aiuto astronomo (coefficiente 271) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) laurea in matematica;
b) laurea in fisica;
c) laurea in fisica-matematica;
d) laurea in ingegneria;
e) laurea in discipline nautiche.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul sottoindicato programma. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi (50 %) del totale dei punti, di cui è riservata la metà (25 %) ai titoli scientifici.

La valutazione dei titoli precede le prove di esami

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quello del voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

PROGRAMMA

I. - *Astronomia sferica o posizionale*

Coordinate astronomiche. I quattro sistemi.

Unità di misura del tempo: giorno, settimana, mese, anno, vari tempi. Calendari.

Determinazione di tempo (formula di Bessel e di Mayer) e problemi connessi: sorgere, tramontare e massime disgressioni degli astri.

Determinazione dell'azimut e delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dei luoghi terrestri; cenno sulle loro variazioni per il moto del polo terrestre.

Precessione lunisolare e planetaria - Nutazione - Aberrazione annua e diurna - Rifrazione - Parallasse diurna ed annua.

Influenze dei fenomeni che modificano la visuale sulle coordinate astrali dei vari sistemi.

Parallassi trigonometriche del Sole e dei pianeti.

Moto apparente del Sole, della Luna.

Eclissi di Sole e di Luna. Occultazioni.

Determinazioni di ascensioni rette e di declinazioni. Posizioni osservate e ridotte, apparenti e medie. Errori di osservazione e precisione delle misure.

Cataloghi stellari fondamentali e di osservazione - Globi, atlanti e carte celesti.

Parallassi trigonometriche delle stelle - Moti propri - Velocità radiali - Moti spaziali

Moto del Sole fra le stelle - Moto solare dedotto dai moti propri o dalle velocità radiali delle stelle, correnti stellari, distribuzione delle velocità spaziali.

Tavole astronomiche - Le costanti fondamentali dell'astronomia.

II. - *Astronomia teorica e numerica*

Leggi ed equazione di Keplero - Teoria sul moto kepleriano dei pianeti.

Legge di Newton - Il problema dei due corpi - La costante di Gauss e la Unità Astronomica - Masse della Terra, del Sole e dei pianeti - Satelliti terrestri artificiali - Il Problema dei 3 corpi e quello degli *n* corpi - Fondamenti e cenni sulla teoria delle perturbazioni - Asteroidi artificiali.

Osservazioni differenziali visuali e fotografiche di pianeti e di comete - Elementi orbitali dei pianeti, comete e delle stelle doppie (visuali, spettroscopiche, fotometriche) - Calcolo delle effemeridi, di un'orbita provvisoria e di una definitiva per un corpo del sistema solare e per una stella doppia dei vari tipi.

Il metodo dei minimi quadrati nelle sue applicazioni astronomiche.

Masse stellari e densità - Parallassi stellari dinamiche ed ipotetiche - Varie unità di misura delle distanze astrali.

Sistema Galattico - Coordinate galattiche.

Distribuzione delle stelle e ammassi stellari.

Estensione della Galassia.

Equazioni fondamentali della statistica stellare.

III. - *Astrofisica*

Fondamenti di spettroscopia per l'astrofisica - Effetti spettroscopici (Doppler, Zeeman, Einstein, ecc.) - Elementi di Fisica astrale - Emissioni luminose, corpuscolari e radioelettriche - Termodinamica delle radiazioni — Il corpo nero — Spettri continui e spettri a righe ed a bande, trattazione quantitativa - Teorie quantiche - Serie più semplici.

Fotometria stellare: leggi relative di Fechner e di Pogson - Grandezze apparenti ed assolute - Magnitudini determinate con diversi reattori e loro significati: visuali, fotografiche, bolometriche fotovisuali, fotorosse, monocromatiche e radio - Caratteristiche fisiche delle stelle; diametri, temperature e pressioni varie, luminosità ecc. Classificazione stellare spettrale di Secchi e di Harvard - Diagramma di Russell - Parallassi spettroscopiche - I due tipi di evoluzione stellare Relazione massa-luminosità di Eddington.

Stelle variabili - Classificazione - Curva di luce e suoi elementi - Le Cefeidi e la legge di Leavitt - Le distanze astrali con assunti statistici.

Fisica solare - Fotosfera - Cromosfera, Protuberanze ecc. - Corona - Spettrologia - Ciclo di attività ed elettrodinamica solare - La costante solare.

Atmosfere stellari - Analisi qualitative e quantitative - Gas luminanti - Téoria di Saha. Gas degeneri - Costituzione interna delle stelle - Equilibrio convettivo, adiabatico, radiattivo. Paradosso di Lane. Equazione di Emden.

Cicli reattivi nucleari. Endoenergia stellare.

Fisica planetaria e delle comete.

Cenni sulla materia interstellare, le nebulose diffuse e planetarie gli ammassi e ogni altro organismo galattico.

La Galassia e le nebulose extra galattiche.

IV. - *Strumentologia astronomica*

Funzioni e sensibilità dell'occhio umano. Elementi di ottica strumentale. Acromatismo. Potere risolutivo ecc. Principali strumenti ottici per l'astronomia - Rifrattori e riflettori. Obiettivi, oculari. Accessori vari. Telescopio Schmidt.

Gli strumenti ad un grado di libertà: Strumento dei passaggi e circolo meridiano, verticale.

Gli strumenti a due gradi di libertà: Altazimut ed Equatoriale.

L'Astrolabio. Il Telescopio Zenitale.

L'Astrografo: parti principali od ausiliarie.

Strumenti e dispositivi per la rivelazione delle radiazioni e per le loro misure: Fotometri, Prismi, Reticoli, Spettroscopi e Spettrografi, Spettrofotometri, Spettroeliografi, Coronografi, Filtro di Lyot, Radiometri, Radiotelescopi ecc.

Si precisa che il candidato dev'essere sufficientemente preparato su tutte quattro le parti soprariportate e deve indicarne almeno due (di cui una almeno dev'essere la II o la III) sulle quali dichiari di avere una preparazione approfondita. Il programma suddetto vale tanto per la prova orale quanto per quella scritta, quanto infine per la eventuale prova integrativa.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4 il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i suddetti limiti sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero. Per i funzionari dell'I.R.C.E. che prima della istituzione di detto Ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età di anni 40 assorbe ogni altro beneficio previsto dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dal sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 233, non si superi il 40° anno di età.

Nei confronti di assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari volontari o incaricati nonchè degli aiuto astronomi incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato, purchè non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 32 è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, potrà essere ammesso ai concorsi indetti con il presente decreto, purchè sia in possesso degli altri requisiti e non abbia superato il 45° anno di età, come prescritto dall'art. 12 della citata legge n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

B) essere cittadino italiano; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con apposito decreto del Capo dello Stato.

C) avere il godimento dei diritti politici, o non essere incorso, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in una delle cause che ne determinano l'esclusione.

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

F) avere ottemperato alle leggi sugli obblighi militari.

Non possono accedere al predetto impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilite dal successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine di sessanta giorni, a partire dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio, e le lingue straniere di cui abbiano conoscenza;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli scientifici che gli aspiranti ritengono utili presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto ad avere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

A tal fine, gli ex-combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare numero 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato al nome del loro padre

oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualifica mediante un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali o istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato Provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata, da L. 100, dall'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto Ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevano il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita), rilasciato dall'ufficiale di stato civile, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, contenente il visto di conferma del commissario di leva:

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione VIII, dopo il termine previsto dall'art. 4 di sessanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 10 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con successivo decreto, e composta di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia, e due fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, e tenendo conto dei titoli di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati nella qualifica di aiuto astronomo per un anno solare, e su proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi potranno conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio.

Gli aiuti astronomi nominati stabili, conseguiranno la qualifica di astronomi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: Di Rocco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1961
Registro n. 30, *foglio n.* 142

(3381)

Diario della prova pratica dei concorsi per titoli ed esami a dodici posti d'insegnante d'arte applicata negli Istituti e Scuole d'arte, indetti con decreto ministeriale 7 novembre 1960.

La prova pratica dei seguenti concorsi avrà luogo presso l'Istituto statale d'arte di Roma (via Conte Verde, n. 51) nei seguenti giorni:

FORMATORE, TORNIANTE E FORNACIANTE

Scuola d'arte di Comiso

(Giorni 10, 11 e 12 luglio 1961)

Bontempo Domenico
Mercante Dino
Mirenda Sebastiano
Pero Luigi
Terregna Eusanio
Todisco Domenico

FOTOGRAFIA

Istituto d'arte di Roma

(Giorni 10, 11 e 12 luglio 1961)

Lauriola Antonio
Perrotta Franco
Pucci Sergio

DECORAZIONE PITTORICA

Scuola d'arte di Marino

(Giorni 10, 11 e 12 luglio 1961)

Bazzoni Mario
Bourellis Gregorio
Carloni Luigi
Corsi Carmine Giovannino
Grita Adriana
Masciangioli Fulvio
Mercuri Petrizio
Monasterio Rodolfo

(Giorni 13, 14 e 15 luglio 1961)

Monnarelli Gioconda
Piselli Marisa
Pistone Giovanni
Possa Italo
Prelorenzo Francesco
Ricci Giovanni
Rossini Franco
Sabbatani Angelo

OREFICERIA

Scuola d'arte di Torre del Greco

(Giorni 10, 11 e 12 luglio 1961)

Costabile Vittorio
De Angelis Alfonso
Farella Mario
Gallorini Giancarlo
Gualtieri Igino
Mattioli Silvio
Petriacci Giglio

La prova pratica del seguente concorso avrà luogo presso la Scuola d'arte di Marino (Roma), nei seguenti giorni:

LACCATURA E DORATURA IN LEGNO

Scuola d'arte di Acqui

(Giorni 13, 14 e 15 luglio 1961)

Bacchiocchi Arturo
Liuzzo Emanuela

La prova pratica dei seguenti concorsi avrà luogo presso l'Istituto statale d'arte di Roma (via Conte Verde n. 51), nei seguenti giorni:

DECORAZIONE PLASTICA

Scuola d'arte di Verona

(Giorni 10, 11 e 12 luglio 1961)

Barone Giuseppe
Battistelli Marcellino
Cremonini Sergio
Di Costanzo Giovanni
Facchin Massimo
Grigoletto Angelo
Guidi Roberto
Igne Giorgio
Laurenti Aldo
Liverani Luciano

(Giorni 13, 14 e 15 luglio 1961)

Marra Mario
Micheletto Giuseppe
Minardi Adolfo
Pegonzi Franco
Pierucci Massimo
Possa Italo
Romano Luigi Giuseppe
Sabbatani Angelo
Terregna Eusanio
Tilloca Pasquale
Valeri Aldo

DECORATORE E SMALTATORE PER LA CERAMICA

Scuola d'arte di Castelli

(Giorni 13, 14 e 15 luglio 1961)

Aqueci Gesualdo
Fusco Giustino
Garesio Clara
Laurenti Aldo
Leganza Luigi Mario
Mancini Francesco
Mercante Dino
Mercante Francesco
Mercuri Patrizio
Pardi Giuseppe

(Giorni 17, 18 e 19 luglio 1961)

Pero Luigi
Pluchino Umberto
Sabbatani Angelo
Sciannella Angelo
Terregna Eusanio
Todisco Domenico
Toniolo Ernesto
Tronconi Giordano
Valeri Aldo

La prova partica del seguente concorso avrà luogo presso la Scuola d'arte di Anagni (Frosinone), nei seguenti giorni:

MERLETTO E RICAMO

Scuola d'arte di Sansepolcro

(Giorni 17, 18 e 19 luglio 1961

Antonucci Margherita
Cappello Giovanna Teresa
Centi Luciana
Cerati Maria Paola
Colangelo Ettorina
Lucchetti Medici Assunta
Menardi Rosa
Minardi Laura
Piselli Marisa
Rossi Antonietta
Tomassini Angiola

La prova pratica dei seguenti concorsi avrà luogo presso l'Istituto statale d'arte di Roma (via Conte Verde n. 51), nei seguenti giorni:

EBANISTERIA E TARSIA

Scuola d'arte di Cortina d'Ampezzo

(Giorni 10, 11 e 12 luglio 1961)

Aiello Umberto
Baccelli Sergio
Baroncini Camillo
Bassi Francesco
Ca'dini Salvatore
Cioli Ilio
Colle Rinaldo
De Collibus Enzo
De Leonardo Cosimo
De Maio Giosuè
Di Carlo Giuseppe

(Giorni 13, 14 e 15 luglio 1961)

Elisio Giacinto
Gargiulo Luigi
Giordano Santi
Iafrate Elio
Longarini Orlando
Murrone Cosimo
Romanelli Alfonso
Salmaso Lorenzo
Siorpaes Cassiano
Stefanini Giorgio
Tessicini Nicola
Travagliati Fosco

FERRO BATTUTO E SBALZO

Scuola d'arte di Penne

(Giorni 13, 14 e 15 luglio 1961)

Abrami Renato
Arduini Dora
Bergamini Paolino
Cacciatore Vincenzo
Cannata Giovanni
Carta Marcello
Cerfoglio Eugenio
De Fabritiis Alfredo
Di Brango Ilvo

(Giorni 17, 18 e 19 luglio 1961

Di Norscia Mario
Evangelista Italo
Garbuglia Giuseppe
Guidi Roberto
Lazzarini Cesarino
Marcella Marcello
Masciarelli Livio
Pancione Giuseppe

(Giorni 20, 21 e 22 luglio 1961)

Pellicciari Carlo
Petriacci Giglio
Petrocelli Sante
Pianelli Santo
Sforza Costante
Spataro Antonio Salvatore
Teresi Mariano
Tonelli Nicola

Scuola d'arte di Mantova e Scuola d'arte di Marino
(Giorni 24, 25 e 26 luglio 1961)

Abrami Renato
Arduini Dora
Borrelli Antonio
Cacciatore Vincenzo
Cannata Giovanni
Carta Marcello
Cembalo Francesco
Cerfoglio Eugenio
Del Gaudio Alfredo
Di Clemente Vittorio
Di Florio Gabriele
Di Norscia Mario
Sgarzini Giorgio

(Giorni 27, 28 e 29 luglio 1961)

Abrami Renato
Arduini Dora
Cacciatore Vincenzo
Cerfoglio Eugenio
De Fabritiis Alfredo
Denza Luciano
Di Brango Ilvo
Garbuglia Giuseppe
Guidi Roberto
Lazzarini Cesarino
Masciarelli Livio
Pellicciari Carlo
Spataro Antonio Salvatore

(Giorni 31 luglio e 1, 2 agosto 1961)

De Fabritiis Alfredo
Denza Luciano
Di Brango Ilvo
Garbuglia Giuseppe
Gennaioli Bruno
Guidi Roberto
Lazzarini Cesarino
Lorenzetti Carlo
Marcella Marcello
Mariani Claudio
Masciarelli Livio
Mattioli Silvio
Pianelli Santo
Teresi Mariano

(Giorni 3, 4 e 5 agosto 1961)

Petrocelli Sante
Teresi Mariano
Giardini Riccardo
Mazzola Alfredo
Michelangelo Salvatore
Munzi Marcello
Orologi Francesco
Pancione Giuseppe
Pellicciari Carlo
Petriacci Giglio
Petrocelli Sante
Santo Luigi
Scotti Felice
Tonelli Nicola

(3677)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova che avranno luogo presso il Compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo « Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425,

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, relativamente ai posti assegnati al Compartimento di Torino, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 17 e 18 luglio 1961, presso le sottoindicate sedi in Torino:

Istituto « Ugo Foscolo », corso Mediterraneo, 38 } unico ingresso;
Istituto « Nazario Sauro », corso Mediterraneo, 38 } unico ingresso;
Istituto « G. Plana », via S. Paolo, 73;
Istituto « G. Plana », sezione distaccata di via Chiomonte, 4/b;
Istituto « A. Avogadro », via Gaudenzio Ferrari, 1.

Roma, addì 17 giugno 1961

p. *Il direttore generale*: BRANCA

(3675)

Diario delle prove scritte del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova che avranno luogo presso il Compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo « Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, relativamente ai posti assegnati al Compartimento di Torino, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 19 e 20 luglio 1961, presso le sottoindicate sedi in Torino:

Istituto « Ugo Foscolo », corso Mediterraneo, 38 } unico ingresso
Istituto « Nazario Sauro », corso Mediterraneo, 38 } unico ingresso
Istituto « G. Plana », via S. Paolo, 73.

Roma, addì 17 giugno 1961

(3676) p. *Il direttore generale*: BRANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cortona (Arezzo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 giugno 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cortona (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cortona, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caliulo dott. Rosario	punti 87,63	su 132
2.	Romano dott. Antonio	» 86,26	»
3.	Vucusa dott. Riccardo	» 85,46	»
4.	Schiavina dott. Renato	» 81,54	»
5.	Cirillo dott. Alfonso	» 81,20	»
6.	Pianigiani dott. Quintilio	» 80,76	»
7.	Bisulca dott. Carmelo	» 80,71	»
8.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 80,55	»
9.	Piccaia dott. Matteo	» 76,36	»
10.	Bitetti dott. Giuseppe	» 75,79	»
11.	Evdoux dott Ermanno	» 75,33	»
12.	Di Santo dott. Angelo	» 75 —	»
13.	Silvano dott. Guido	» 74,10	»
14.	Sala Tenna dott. Giovanbattista	» 74,02	»
15.	Sardella dott. Pasquale	» 71,73	»
16.	Costanzo dott. Giuseppe	» 71,45	»
17.	Tusoni Romolo	» 68,52	»
18.	Panebianco dott. Gaetano	» 68 —	»
19.	Di Conza dott. Beniamino	» 67,55	»
20.	Volpe Michele	» 66 —	»
21.	Bernardoni Gino	» 64,60	»
22.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	» 57,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1961

(3603) p. *Il Ministro*: BISORI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5225 in data 26 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per la copertura della condotta veterinaria vacante nel comune di Gaiole in Chianti al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, con il quale vengono precisati i compiti del veterinario provinciale, fra i quali rientrano anche quelli relativi ai concorsi per veterinario condotto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della Provincia, dal Comune interessato e dalla Prefettura;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto vacante di veterinario condotto nel comune di Gaiole in Chianti è costituita come appresso:

Presidente:

De Campora dott. Gennaro, vice prefetto.

Componenti:

Scandelibeni dott. Guido, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Soldani dott. Sebaste, veterinario condotto del comune di San Gimignano.

Segretario:

Lusini dott. Ruggero, direttore di sezione presso la prefettura di Siena.

La Commissione anzidetta inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Siena, addì 14 giugno 1961

Il veterinario provinciale: SCANDELIBENI

(3655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1008 del 13 febbraio 1961 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Delia, Riesi, Serradifalco e Sommatino;

Viste le designazioni della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati e le proposte dell'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Delia, Riesi, Serradifalco e Sommatino è così costituita:

Presidente:

Rovella dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:

Broccio dott. Letterio, medico provinciale capo;

Romeo prof. Filippo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Messina;

Occhipinti prof. Giorgio, primario chirurgo dell'ospedale V. E. II di Caltanissetta;

Gucciardo dott. Salvatore, medico condotto di Caltanissetta.

Segretario:

Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso la prefettura di Caltanissetta.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta ed a quello di questo ufficio.

Caltanissetta, addì 15 giugno 1961

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(3613)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.